

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

5^a COMMISSIONE

(Finanze e tesoro)

MERCOLEDÌ 26 APRILE 1967

(126^a seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente BERTONE

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

« Esenzione fiscale per le rivalutazioni patrimoniali effettuate dai Comuni limitatamente ai beni delle loro aziende elettriche municipalizzate » (1952) (D'iniziativa del senatore Magliano Terenzio) (Discussione e approvazione) (1):

PRESIDENTE 2331
GIGLIOTTI 2331
TRABUCCHI, *relatore* 2331

« Ordinamento della professione degli agenti di cambio » (1981) (D'iniziativa dei deputati Rossi Paolo e Bertinelli) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Seguito della discussione e approvazione con modificazioni):

PRESIDENTE 2312, 2313, 2315, 2316, 2317, 2318, 2320
GIGLIOTTI 2316, 2320

(1) Il titolo del disegno di legge è stato così modificato: « Esenzioni fiscali per rivalutazioni patrimoniali effettuate dai Comuni e dalle Provincie ».

Lo GIUDICE, *relatore* *Pag.* 2313, 2115, 2316
2317, 2318, 2319, 2320
TRABUCCHI 2315

« Riordinamento di alcuni servizi centrali dell'Amministrazione finanziaria » (2005) (Seguito della discussione e approvazione);
« Norme integrative alla legge 19 luglio 1962, n. 959, concernente norme sulla revisione dei ruoli organici dell'Amministrazione finanziaria » (2091) (Discussione e approvazione, in un testo unificato) (2):

PRESIDENTE 2320, 2321, 2322, 2323, 2326, 2327, 2328
BERTOLI 2321, 2322
GIGLIOTTI 2321
Lo GIUDICE 2322
MACCARRONE 2322, 2324, 2326, 2327
SALARI, *relatore* 2320, 2321, 2322, 2324, 2326
SALERNI 2323, 2325, 2327, 2328
TRABUCCHI 2321, 2324
VALSECCHI, *Sottosegretario di Stato per le finanze* 2321, 2322, 2323, 2327, 2328

(2) Il titolo del testo unificato approvato è il seguente: « Riordinamento di alcuni servizi centrali dell'Amministrazione finanziaria e norme integrative alla legge 19 luglio 1962, n. 959 ».

La seduta è aperta alle ore 10,30.

Sono presenti i senatori: Bertoli, Bertone, De Luca Angelo, Gigliotti, Lo Giudice, Mac-carrone, Martinelli, Pecoraro, Pesenti, Pirastu, Salari, Salerno, Stefanelli e Trabucchi.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, i senatori Cenini, Ferreri e Maier sono sostituiti, rispettivamente, dai senatori Lombardi, Zannini e Giancane.

Intervengono i Sottosegretari di Stato per le finanze Valsecchi Athos e per il tesoro Gatto Eugenio.

STEFANELLI, *f.f. Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

Seguito della discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Rossi Paolo e Bertinelli: « Ordinamento della professione degli agenti di cambio » (1981) (Approvato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge, di iniziativa dei deputati Rossi Paolo e Bertinelli: « Ordinamento della professione degli agenti di cambio », già approvato dalla Camera dei deputati.

Come si ricorderà, nella seduta del 6 aprile ha avuto luogo la discussione generale sul disegno di legge in sede redigente; senonchè, prima di passare all'esame e alla votazione degli articoli, la Commissione, all'unanimità ha deciso di chiedere al Presidente del Senato l'assegnazione del provvedimento in sede deliberante. Il Presidente del Senato ha accolto la richiesta e oggi, pertanto, procederemo sia all'esame e alla votazione degli articoli sia alla votazione del disegno di legge nel suo complesso.

Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale sul disegno di legge.

Passiamo all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

La professione di agente di cambio è regolata dalle leggi vigenti e l'agente, dopo ottenuta la nomina, per esercitare l'attività deve iscriversi agli Albi professionali.

Per l'iscrizione all'Albo professionale è obbligatorio il pagamento della tassa di concessione governativa secondo le norme di legge.

L'uso abusivo del titolo di agente di cambio è punito a norma di legge.

A questo articolo il relatore ha presentato due emendamenti sostitutivi. Con il primo si propone di sostituire, nel primo comma, le parole: « per esercitare l'attività deve iscriversi agli Albi professionali » con le altre: « deve iscriversi agli Albi professionali ».

Lo metto ai voti.

(È approvato).

Con il secondo emendamento si propone di sostituire, nel secondo comma, le parole: « Per l'iscrizione all'Albo professionale è obbligatorio il » con le altre: « L'iscrizione all'Albo professionale è sottoposta al ».

Lo metto ai voti.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 1 quale risulta con gli emendamenti testè approvati.

(È approvato).

Art. 2.

Il Ministro del tesoro e il Ministro di grazia e giustizia esercitano l'alta vigilanza sull'Ordine nazionale degli agenti di cambio ciascuno nell'ambito della propria competenza.

(È approvato)

TITOLO II

I CONSIGLI DELL'ORDINE E L'ASSEMBLEA GENERALE DEGLI ISCRITTI

Art. 3.

In ogni sede di Borsa valori si costituisce un Ordine professionale, retto da un Consiglio, qualora il ruolo degli agenti di cambio sia di almeno 25 posti.

Per le Borse valori ove i posti di ruolo non raggiungano tale numero, si costituisce un unico ordine, retto da un Consiglio, con sede presso la Borsa avente, fra queste ultime, il ruolo più ampio.

A questo articolo il relatore propone il seguente testo sostitutivo:

« Sarà costituito un Ordine professionale, retto da un Consiglio, per ognuna delle Borse valori di Milano, Roma, Torino e Genova; un Ordine professionale unico, retto da un Consiglio, per le Borse valori di Napoli e Palermo, avente sede presso la Borsa valori di Napoli; un Ordine professionale unico, retto da un Consiglio, per le Borse valori di Firenze e Bologna, avente sede presso la Borsa valori di Firenze e un Ordine professionale unico, retto da un Consiglio, per le Borse valori di Trieste e Venezia, avente sede presso la Borsa valori di Firenze ».

L O G I U D I C E, *relatore*. Si tratta di un emendamento fondamentale, sul quale peraltro — come del resto su tutti gli altri — la Commissione ha già lungamente discusso, finendo per dichiararsi d'accordo con il nuovo testo.

P R E S I D E N T E. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo nel testo sostitutivo presentato dal relatore.

(*È approvato*).

Art. 4.

Il Consiglio dell'Ordine è composto di 5 membri.

Gli iscritti nell'Albo eleggono il Consiglio. Il Consiglio resta in carica due anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

(*È approvato*).

Art. 5.

Ciascun Consiglio elegge a voto segreto nel suo seno il Presidente, il Segretario ed il Tesoriere.

In mancanza del Presidente ne fa le veci il componente più anziano per iscrizione nell'Albo e, a pari anzianità, il più anziano per età.

(*È approvato*).

Art. 6.

Il Presidente ha la rappresentanza dell'Ordine ed esercita le altre attribuzioni a lui conferite dalla presente legge.

Il Presidente adotta nei casi di grave urgenza i provvedimenti necessari salvo la ratifica del Consiglio.

(*È approvato*).

Art. 7.

Il Consiglio dell'Ordine, oltre quelle demandate dalla presente legge o da altre disposizioni, ha le seguenti attribuzioni:

a) cura la tenuta dell'Albo e provvede all'iscrizione e cancellazione previste dalla presente legge;

b) vigila sul decoro professionale degli iscritti, sull'adempimento degli obblighi loro imposti dalla legge e sul rigoroso rispetto dell'etica professionale;

c) vigila per la tutela del titolo professionale e svolge le attività dirette alla repressione dell'esercizio abusivo della professione.

d) può disporre particolari indagini sull'attività professionale degli agenti di cambio;

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

126ª SEDUTA (26 aprile 1967)

e) propone i provvedimenti disciplinari a norma delle leggi vigenti;

f) interviene su concorde richiesta delle parti per comporre le controversie che possono sorgere in dipendenza dell'esercizio professionale;

g) provvede alla gestione finanziaria ed a quanto altro sia necessaria per il conseguimento dei fini dell'Ordine;

h) delibera la convocazione dell'assemblea;

i) stabilisce, entro i limiti necessari per coprire le spese per il funzionamento dell'Ordine, la tassa annuale per gli iscritti all'Albo, nonchè una tassa per l'iscrizione.

A questo articolo il relatore propone un emendamento tendente a sostituire, alla lettera d), la parola: « disporre » con le parole: « richiedere al Ministero del tesoro che disponga ».

Lo metto ai voti.

(*E approvato*).

Metto ai voti l'articolo 7 quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(*E approvato*).

Art. 8.

Il Presidente dell'Ordine convoca il Consiglio almeno una volta ogni due mesi. Deve altresì convocarlo ogni qualvolta ne sia fatta richiesta da almeno due componenti.

Le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei votanti. Nel caso di parità di voti prevale quello del Presidente.

Il Segretario redige un verbale. Il verbale è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

(*E approvato*).

Art. 9.

I consiglieri che, senza giustificati motivi, non intervengono per tre volte consecutive alle riunioni del Consiglio, decadono dalla carica.

(*E approvato*).

Art. 10.

Qualora un consigliere venga a mancare per morte, dimissioni o per altre cause si provvede alla sua sostituzione con elezioni suppletive entro 60 giorni.

I componenti così eletti rimangono in carica fino alla scadenza naturale del Consiglio.

(*E approvato*).

Art. 11.

Se non si provvede alla integrazione del Consiglio, se il Consiglio non è in grado di funzionare, o se ricorrono altri gravi motivi, il Consiglio può essere sciolto.

In caso di scioglimento o mancata costituzione del Consiglio, le sue funzioni sono affidate ad un Commissario straordinario che provvede, entro 90 giorni, alla convocazione dell'assemblea per l'elezione del Consiglio stesso, che rimarrà in carica sino alla scadenza normale del biennio.

Lo scioglimento del Consiglio e la nomina del Commissario sono disposti con decreto del Ministro di grazia e giustizia e del Ministro del tesoro sentito il parere del Consiglio nazionale di cui al successivo titolo III.

(*E approvato*).

Art. 12.

L'assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione della relazione del Consiglio, del rendiconto economico e finanziario dell'Ordine, nonchè del bilancio preventivo annuale e per la nomina di due revisori dei conti.

Deve inoltre essere convocata su richiesta scritta di almeno un terzo degli iscritti.

L'assemblea è convocata con otto giorni di anticipo mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza nonchè l'elenco delle materie da trattare.

Tuttavia il Presidente può, in caso di urgenza, convocare l'assemblea anche con il preavviso di soli tre giorni.

L'assemblea è valida in prima convocazione qualora sia presente, comprese le de-

5^a COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)126^a SEDUTA (26 aprile 1967)

leghe, la maggioranza degli iscritti; trascorsa un'ora, l'assemblea è valida in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli iscritti presenti.

Ciascun iscritto all'Albo ha diritto ad un voto e può rappresentare, per delega scritta, non più di tre altri iscritti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

(È approvato).

Art. 13.

Le elezioni per la nomina dei consiglieri dell'Ordine hanno luogo dal 10 al 20 dicembre di anni alterni.

La data delle elezioni e l'orario delle votazioni sono stabilite dal Consiglio che fisserà pure le modalità non previste dai commi successivi.

Dovranno comunque essere designati dal Consiglio i nomi di tre scrutatori, da scegliersi tra gli iscritti, i quali comporranno il seggio elettorale ed eleggeranno fra loro il presidente del seggio medesimo.

I componenti del Consiglio sono eletti a maggioranza assoluta di voti segreti, validamente espressi per mezzo di schede contenenti un numero di nomi non superiore a cinque. In caso di parità di voti è eletto il candidato più anziano per iscrizione e, tra coloro che abbiano uguale anzianità di iscrizione, il maggiore di età.

Non è ammesso il voto per delega.

A questo articolo il relatore propone di sostituire, nel primo comma, le parole: « dal 10 al 20 dicembre di anni alterni » con le altre: « nel mese di dicembre di anni alterni ».

T R A B U C C H I . Anzichè « anni alterni », sarebbe meglio dire « anni pari » o « anni dispari », altrimenti vi potranno essere delle incertezze, come quella, ad esempio, di sapere se le elezioni dovranno tenersi nel 2000 o nel 2001.

L O G I U D I C E , relatore. Mi sembra che non possano verificarsi degli incon-

venienti lasciando la dizione « anni alterni »: è infatti evidente che, una volta cominciato, si tratterà di proseguire tenendo le elezioni un anno sì e uno no.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti lo emendamento sostitutivo presentato dal relatore.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 13 quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

Art. 14.

Contro i risultati delle elezioni ciascun iscritto nell'Albo può proporre reclamo al Consiglio nazionale, entro il termine perentorio di 10 giorni dalla avvenuta proclamazione.

(È approvato).

TITOLO III

IL CONSIGLIO NAZIONALE

Art. 15.

Presso il Ministero di grazia e giustizia è costituito il Consiglio nazionale degli Ordini degli agenti di cambio.

Esso è composto dai Presidenti dei Consigli degli Ordini e si riunisce almeno una volta ogni quattro mesi.

Il Presidente può inoltre convocarlo di sua iniziativa e deve convocarlo a richiesta di almeno due consiglieri nazionali o di un Consiglio d'Ordine.

A questo articolo è stato presentato dal relatore un emendamento tendente a sostituire il testo del secondo comma con il seguente:

« Esso è composto dai rappresentanti dei Consigli degli Ordini eletti dall'Assemblea degli iscritti in ragione di uno per ogni venti o frazione di venti iscritti, e si

riunisce almeno una volta ogni quattro mesi ».

L O G I U D I C E, *relatore*. Tenuto conto della nuova impostazione degli Ordini professionali che abbiamo disposto all'articolo 3, come ho già avuto modo di illustrare in sede di discussione generale, si è ritenuto di sostituire il sistema della rappresentanza automatica, che comportava la presenza nel Consiglio nazionale dei soli Presidenti degli Ordini professionali, ognuno dei quali munito di voti plurimi, con quello della rappresentanza elettiva, determinata dalle assemblee degli iscritti di ogni Ordine con la designazione di un rappresentante ogni venti o frazione di venti iscritti. Ciò per assicurare una maggiore democratizzazione dell'organo rappresentativo nazionale.

G I G L I O T T I. D'accordo.

P R E S I D E N T E. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti lo emendamento sostitutivo presentato dal relatore.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 15 quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

Art. 16.

Ogni membro del Consiglio nazionale dispone di tanti voti quanti sono gli iscritti nell'Ordine professionale che egli rappresenta.

In caso di impedimento ogni consigliere nazionale può delegare a rappresentarlo un membro del Consiglio dell'Ordine da lui presieduto.

Il Consiglio nazionale siede e delibera validamente quando siano presenti almeno la metà dei suoi membri ed essi rappresentino almeno il 50 per cento del totale nazionale degli iscritti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti.

A questo articolo è stato presentato dal relatore un emendamento tendente a sostituirne il testo con il seguente:

« Le delibere del Consiglio nazionale sono prese a maggioranza assoluta dei suoi componenti ».

L O G I U D I C E, *relatore*. È una inevitabile conseguenza delle modifiche apportate all'articolo 15.

P R E S I D E N T E. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti lo emendamento sostitutivo presentato dal relatore.

(È approvato).

Art. 17.

Il Consiglio nazionale nomina nel proprio seno un Presidente, un Vicepresidente ed un Tesoriere.

La nomina del Presidente e del Vicepresidente avviene a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta dei voti.

Il Presidente rappresenta il Consiglio nazionale nei rapporti esterni.

Il Vicepresidente lo sostituisce in caso di suo impedimento.

Il Consiglio nazionale può inoltre scegliere e nominare uno o più funzionari con qualifica di Segretario o di Direttore. Detti funzionari possono essere scelti anche fuori dell'ambito degli iscritti.

(È approvato).

Art. 18.

Il Consiglio nazionale, oltre ad adempiere a tutti gli altri compiti demandati dalla presente legge o da altre disposizioni:

a) cura la compilazione e l'aggiornamento dell'Albo nazionale mediante trascrizione da effettuarsi separatamente dagli Albi professionali di ciascun Ordine;

b) vigila sugli Ordini locali;

c) può ordinare agli Ordini locali particolari indagini sull'attività professionale dei singoli loro iscritti;

d) esamina i bilanci preventivi e consuntivi degli Ordini;

e) propone le modalità per le iscrizioni agli Albi dei candidati che tempestivamente hanno ottenuto la nomina;

f) propone la misura e le modalità per le garanzie inerenti alla stipulazione di contratti con la clausola del contraente non nominato;

g) propone norme in materia di incompatibilità professionale e di esercizio effettivo della professione;

h) propone le tariffe di mediazione valide per tutte le Borse e stabilisce le competenze per le altre prestazioni professionali;

i) propone norme in materia di assistenza e previdenza per gli agenti di cambio;

l) può rappresentare la categoria degli agenti di cambio nella difesa dei diritti e degli interessi comuni;

m) esercita funzioni di consulenza nella stesura di progetti di legge riguardanti l'ordinamento della categoria e delle Borse valori;

n) presenta alle autorità competenti le proposte che ritiene opportune in materia di Borse valori e di attività professionale;

o) stende la relazione sulla situazione economico-finanziaria e la relazione morale da comunicare agli iscritti;

p) provvede alla stesura del bilancio preventivo annuale e stabilisce i contributi strettamente necessari per lo svolgimento della propria attività a carico degli Ordini;

q) nomina per ogni biennio tre revisori scegliendoli per estrazione a sorte fra i nominativi a tal fine proposti in ragione di uno da ciascun Consiglio d'Ordine.

A questo articolo il relatore ha proposto un emendamento tendente a inserire, alla lettera c), dopo le parole: « Ordini locali » le parole: « di richiedere al Ministero del tesoro che disponga ».

LO GIUDICE, *relatore*. È una modifica necessaria per analogia con quella riportata all'articolo 7.

PRESIDENTE. Esatto: per evitare che si facciano indagini interne, che potrebbero dar luogo a illecita concorrenza.

Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento sostitutivo proposto dal relatore.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 18 quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

TITOLO IV

PROCEDIMENTI DISCIPLINARI CANCELLAZIONE DALL'ALBO

Art. 19.

Gli agenti di cambio cui siano contestati abusi o mancanze nell'esercizio della professione, fatti non conformi alla dignità o al decoro professionale, o violazioni alle norme della legge professionale dell'Ordine, sono sottoposti a procedimento disciplinare da parte del competente Consiglio dell'Ordine.

(È approvato).

Art. 20.

Qualunque condanna, denuncia o rapporto che possa far dubitare del sussistere dei requisiti di correttezza professionale provocherà una immediata inchiesta ed eventuale giudizio da parte dell'Ordine.

A questo articolo è stato presentato dal relatore un emendamento tendente a sostituire il testo con quello del successivo articolo 21, previa sostituzione, in quest'ultimo, delle parole « l'appello » con le parole « il ricorso », nell'ultimo comma. Pertanto, il senatore Lo Giudice propone il seguente nuovo testo dell'articolo 20:

« La contestazione degli addebiti deve avvenire con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno nella quale si faccia specifica menzione del termine di dieci giorni dal ricevimento della stessa, entro il quale l'interessato può presentare le proprie controdeduzioni al Consiglio competente.

Per l'istruttoria nei procedimenti disciplinari il Consiglio competente ha facoltà di sentire testimoni.

Nei confronti dei testimoni sono applicabili le disposizioni degli articoli 358 e 359 del Codice di procedura penale.

Le decisioni devono essere motivate.

Le presenti norme regolano anche la procedura per il ricorso davanti al Consiglio nazionale ».

Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento sostitutivo dell'intero articolo 20 presentato dal relatore.

(È approvato).

Art. 21.

La contestazione degli addebiti deve avvenire con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno nella quale si faccia specifica menzione del termine di dieci giorni dal ricevimento della stessa, entro il quale l'interessato può presentare le proprie controdeduzioni al Consiglio competente.

Per l'istruttoria nei procedimenti disciplinari il Consiglio competente ha facoltà di sentire testimoni.

Nei confronti dei testimoni sono applicabili le disposizioni degli articoli 358 e 359 del Codice di procedura penale.

Le decisioni devono essere motivate.

Le presenti norme regolano anche la procedura per l'appello davanti al Consiglio nazionale.

A questo articolo è stato presentato dal relatore un emendamento tendente a sostituire il testo con quello dell'articolo 20 nella seguente nuova formulazione:

« Il Consiglio dell'Ordine che venga a conoscenza di elementi tali che possano far dubitare della sussistenza dei requisiti di correttezza professionale può richiedere al Ministero del tesoro che disponga particolari indagini sull'attività professionale degli agenti di cambio ».

L O G I U D I C E, *relatore*. Come si ricorderà vi fu, sull'argomento, un intervento

del senatore Artom in conseguenza del quale avevo proposto la dizione « a conoscenza di fatti e circostanze ». Poi ci si è invece orientati sulla parola « elementi ».

P R E S I D E N T E. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti lo emendamento sostitutivo dell'intero articolo 21, proposto dal senatore Lo Giudice.

(È approvato).

Art. 22.

Il Consiglio dell'Ordine può applicare le seguenti sanzioni disciplinari:

- a) il richiamo scritto all'osservanza dei propri doveri;
- b) la censura.

In caso di particolare gravità delle infrazioni, il Consiglio dell'Ordine può altresì proporre al Ministro del tesoro le seguenti sanzioni:

- 1) la sospensione dall'esercizio della professione per un periodo non inferiore a 15 giorni e non superiore a 1 anno;
- 2) la radiazione dall'Albo e la cancellazione dal ruolo.

La radiazione è proposta contro l'agente di cambio che abbia con la sua condotta compromesso gravemente la propria reputazione e la dignità della categoria.

Il Ministro del tesoro, qualora ritenga valide le proposte, adotta i relativi provvedimenti.

A questo articolo il relatore ha presentato due emendamenti. Con il primo si propone di sostituire, nel secondo comma, il testo del punto 2) con il seguente: « la cancellazione dal ruolo e la radiazione dall'Albo ».

Lo metto ai voti.

(È approvato).

Con il secondo emendamento il relatore propone di sostituire, nel terzo comma, le parole « radiazione è proposta » con le parole « cancellazione dal ruolo e la conseguente radiazione dall'Albo sono proposte ».

Lo metto ai voti.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 22 quale risulta con gli emendamenti testè approvati.

(È approvato).

Art. 23.

Oltre che nel caso di dimissioni dell'iscritto, accettate dal Consiglio dell'Ordine, la cancellazione dall'Albo è proposta in caso di revoca, decadenza e radiazione; inoltre quando l'iscritto non abbia regolarizzato la sua posizione dopo un anno dal provvedimento di sospensione per morosità nel pagamento delle tasse annuali previste dalla presente legge.

(È approvato).

Art. 24.

Le deliberazioni relative alle sanzioni disciplinari di cui all'articolo 22 sono comunicate dal Consiglio dell'Ordine, entro 15 giorni, oltre che al Ministro del tesoro, all'agente interessato e al Consiglio nazionale.

(È approvato).

TITOLO V

DELLE TARIFFE PROFESSIONALI

Art. 25.

La tariffa nazionale dei diritti di mediazione e delle altre prestazioni degli agenti di cambio è stabilita in base alle norme vigenti; per la sua emanazione sarà sentito anche il Consiglio nazionale degli Ordini degli agenti di cambio.

La mancata osservanza della tariffa di cui al precedente comma sarà perseguita disciplinarmente ai sensi delle norme vigenti.

(È approvato).

Art. 26.

L'agente di cambio che si avvale della clausola del contraente non nominato ha di-

ritto ad un compenso sino al doppio della mediazione ufficiale.

A questo articolo è stato presentato dal relatore un emendamento soppressivo dell'intero testo.

Lo metto ai voti.

(È approvato).

Art. 27.

In caso di controversia sull'applicazione delle mediazioni, nonchè delle tariffe per altre prestazioni professionali, la decisione spetta al Consiglio dell'Ordine.

(È approvato).

TITOLO VI

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 28.

I Consigli dell'Ordine, non appena costituiti, compileranno per ogni Borsa gli Albi prescritti dall'articolo 1, iscrivendovi gli agenti di cambio in carica con le rispettive anzianità di nomina.

(È approvato).

Art. 29.

Entro due anni dalla pubblicazione della presente legge dovranno essere approvate, su proposta del Consiglio nazionale dell'Ordine, le norme regolamentari e di attuazione.

Anche a questo articolo il relatore ha presentato un emendamento soppressivo dell'intero testo.

LO GIUDICE, *relatore*. La proposta di soppressione dell'intero articolo trae origine dalla persuasione che non vi è necessità di una norma che faccia riferimento a un regolamento di attuazione, dato che se di un tale regolamento si ravviserà effettivamente la necessità, esso potrà essere emanato senza che sia previsto da una nor-

ma di legge. Il presupposto è che il provvedimento è funzionale senza che si debba far ricorso a un regolamento. D'altro canto, là dove rimanesse, nella legge, il testo dell'articolo in esame, bloccheremmo inevitabilmente l'adozione del provvedimento, in quanto per la emanazione del regolamento non passerebbero meno di 2 anni.

G I G L I O T T I. Capisco le preoccupazioni del senatore Lo Giudice. In effetti, se dovessimo attendere per 2 anni la emanazione di un regolamento — che poi, magari, non sarà mai emanato — finiremmo per impedire l'entrata in vigore della legge. Peraltro, sento la necessità di richiamare il Governo all'opportunità di ripristinare una prassi encomiabile seguita fino a qualche tempo fa, allorchè si varavano leggi con pochi precetti, demandando al relativo, immediato regolamento la più particolareggiata normativa. Attualmente, invece, abbiamo una quantità di leggi dettagliate, che non sono seguite da regolamenti o, quel che è peggio, che preannunciano regolamenti mai emanati. Quindi, pur essendo d'accordo, per le ragioni esposte dal senatore Lo Giudice, sulla soppressione dell'articolo 29, così da consentire l'immediata entrata in vigore e attuazione della nuova legge, sottolineo la necessità di ritornare all'osservanza di quella norma che a suo tempo ci fu insegnata, secondo cui le leggi devono contemplare poche e chiare disposizioni e devono poi essere seguite dalla rapida emanazione di un dettagliato regolamento di attuazione.

L O G I U D I C E, *relatore*. È una raccomandazione che faccio mia.

P R E S I D E N T E. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti lo emendamento soppressivo dell'articolo 29 proposto dal relatore.

(È approvato).

Art. 30.

I componenti del Consiglio dell'Ordine eletti per la prima volta in applicazione delle presenti norme, a qualunque data risalga la

loro nomina, resteranno in carica sino al 31 dicembre dell'anno successivo a quello della loro nomina.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso, con le modificazioni testè approvate.

(È approvato).

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge: « Riordinamento di alcuni servizi centrali dell'Amministrazione finanziaria » (2005); discussione e approvazione del disegno di legge: « Norme integrative alla legge 19 luglio 1962, n. 959, concernente norme sulla revisione dei ruoli organici dell'Amministrazione finanziaria » (2091), in un testo unificato.

P R E S I D E N T E. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Riordinamento di alcuni servizi centrali dell'Amministrazione finanziaria » e la discussione del disegno di legge: « Norme integrative alla legge 19 luglio 1962, n. 959, concernente norme sulla revisione dei ruoli organici dell'Amministrazione finanziaria ».

Data l'identità della materia dei due disegni di legge, propongo che la discussione di essi avvenga congiuntamente, tenuto anche conto che è stato predisposto un testo unificato.

Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

S A L A R I, *relatore*. Per quanto riguarda il primo dei due disegni di legge, il numero 2005, sul quale ho avuto già modo di riferire, ricorderò che, date le obiezioni sollevate da alcuni colleghi, la discussione fu rinviata.

Si tratta di un provvedimento di estrema e mi pare anche logica semplicità.

Di fronte al diminuire del lavoro e dei compiti della Direzione generale per la finanza straordinaria, istituita nel 1945 con le mansioni a tutti note, vi è stato un parallelo aumento di lavoro e di compiti dell'Ispettorato del lotto. Da qui l'opportunità del disegno di legge in esame, con il quale, mentre

da una parte si propone di abolire la Direzione generale per la finanza straordinaria, dall'altra si avanza la proposta di istituire una Direzione generale per le entrate speciali, che verrebbe ad assorbire i residui compiti e le restanti funzioni della prima e a dare ruolo di Direzione generale all'Ispettorato del lotto. Quest'ultimo, come è noto, ha visto in varie tappe aumentare le proprie attribuzioni, in quanto da quello del primitivo gioco del lotto si è passati anche all'affidamento dei compiti relativi al Totocalcio, al Totip e all'Enalotto.

Su questo iniziale provvedimento di legge, per mia iniziativa (non so se lodevole o non lodevole) si venne ad inserire un'altra proposta che aveva lo scopo di porre termine al disordine dell'Amministrazione centrale del Ministero delle finanze o, più che al disordine, alla deficienza di personale in alcuni servizi. Feci già presente nella passata riunione che il Ministero delle finanze è articolato attualmente in 11 Direzioni generali, che comprendono complessivamente 160 divisioni: di fronte a queste 160 divisioni ci sono soltanto 125 posti di direttore di divisione, per cui proponevo l'aumento di altre 35 unità per supplire a questo vuoto. Feci anche presente, in quella occasione, che le esigenze attuali dell'Amministrazione centrale del Ministero delle finanze sono coperte in buona parte col distacco di personale dagli uffici periferici, e questo viene a ripercuotersi negativamente, dannosamente, sull'amministrazione periferica, che invece ha grande bisogno di personale, specialmente per combattere l'evasione fiscale. Feci poi presente che il Ministero delle finanze si è visto e si vede continuamente aumentare, se non le attribuzioni, il lavoro, perchè tutte le leggi che noi a mano a mano abbiamo approvato e andiamo approvando, specialmente in materia economica e sociale, si concretizzano in frequentissime agevolazioni fiscali, tributarie, eccetera, che comportano un aumento dell'attività dell'Amministrazione delle finanze.

Per tutti questi motivi io espressi parere favorevole all'approvazione del disegno di legge e presentai l'emendamento tendente a portare il numero dei capi divisione dai

125 attuali a 160. Feci rilevare che non c'era alcuna difficoltà dal punto di vista della copertura perchè si veniva ad utilizzare un capitolo del bilancio che da alcuni anni non è stato mai utilizzato, il 1610, che riguarda le spese per la fornitura e il rinnovo delle uniformi per il personale in servizio nell'Amministrazione doganale: si tratta di uno stanziamento di 185 milioni, che non sono stati mai spesi e pertanto sono stati sempre passati in economia.

G I G L I O T T I . Perchè?

S A L A R I , *relatore*. Perchè non si è provveduto a fornire le uniformi.

Signor Presidente, ella mi ha dato la parola sul disegno di legge n. 2005, però c'è un altro disegno di legge, il n. 2091, il quale, come Ella giustamente ha osservato poco fa, può benissimo essere abbinato con quello su cui ho brevemente riferito.

V A L S E C C H I , *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Si può farne un unico disegno di legge.

P R E S I D E N T E . Il relatore è d'accordo sull'abbinamento dei disegni di legge n. 2005 e n. 2091?

S A L A R I , *relatore*. Certamente; tant'è vero che mi ero reso diligente nel presentare alla Commissione un testo unico, che è già stato distribuito ai colleghi e che risulta dalla fusione dei due citati disegni di legge.

B E R T O L I . L'abbiamo avuto in questo momento e non abbiamo avuto nemmeno il tempo di guardarlo. Perciò non è possibile discutere ora su questo testo unico. Sarebbe opportuno un rinvio.

T R A B U C C H I . Si potrebbe anche continuare la discussione sui due testi separati.

V A L S E C C H I , *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Sì, sono d'accordo. La discussione può essere fatta separatamente.

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

126ª SEDUTA (26 aprile 1967)

SALARI, *relatore*. Ma sono due testi che si integrano a vicenda!

LOGIUDICE. Esaminiamo separatamente i due disegni di legge: una volta approvati dalla Commissione, si potrà dare mandato al relatore di coordinarli in un unico testo. Così semplifichiamo le cose.

MACCARRONE. Si tratta di un allargamento di ruolo e di una soppressione di posti con differente motivazione. Il disegno di legge n. 2005 prevede una modifica della Direzione generale delle finanze.

VALSECCHI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Ministero amerebbe veder approvato rapidamente questo disegno di legge unificato. Sono due mesi che vengo in Commissione per questi provvedimenti: non ce ne sono altri, per quel che riguarda la mia competenza.

La fusione di cui parla il senatore Salari è nata proprio da una indicazione espressa dalla stessa Commissione nel corso della discussione dell'altra volta: non consiste in nient'altro che nel prendere gli articoli di un provvedimento e collocarli opportunamente, con un certo rispetto della logica, tra quelli dell'altro. In questo testo unificato gli articoli dei due disegni di legge sono rimasti tali e quali: se prendete il testo stampato, vedete che sono riportati integralmente nel corpo del disegno di legge n. 2005 gli articoli del disegno di legge n. 2091. Il relatore, al quale io debbo dare testimonianza e lode per il suo lavoro, si è messo d'accordo con gli uffici del Ministero per poter arrivare alla formulazione di un testo unico, in omaggio — come ho già detto — ad una indicazione espressa dalla Commissione. Se ora la Commissione non è più d'accordo su questo, si può benissimo andare avanti con la discussione separata dei due provvedimenti. L'importante è che si giunga ad una rapida approvazione, senza ulteriori rinvii.

BERTOLI. Io ho l'impressione che l'onorevole Sottosegretario abbia trattato un argomento che non è poi quello su cui avevamo richiamato l'attenzione. Se si tratta

di non fare un dispiacere al Sottosegretario, il quale è venuto qui già parecchie volte per questi provvedimenti, siamo disposti anche ad andare avanti nella discussione; ma che il Sottosegretario ci voglia portare la dimostrazione che noi possiamo discutere il testo unificato concordato senza neppure aver avuto il tempo di guardarlo, questo non possiamo accettarlo, tanto più che il rinvio da noi proposto non è determinato dalla volontà di fare un dispetto, tutt'altro! La nostra era semplicemente una osservazione sull'organizzazione — di cui abbiamo parlato centomila volte — del lavoro della nostra Commissione. Non è possibile che noi discutiamo su un testo unificato che ci viene portato in questo momento, dopo che è iniziata la discussione. La nostra era una osservazione in cui non entrava il Governo: le dichiarazioni fornite dal Sottosegretario circa la possibilità di procedere ugualmente alla discussione, non valgono. Egli ci ha detto che, se non vogliamo discutere il testo unico, possiamo discutere sui due testi distinti: no, non è questa la questione. Noi vogliamo esaminare prima i testi.

Comunque, andiamo avanti. Ma è chiaro che, se continuiamo la discussione, è soltanto per un riguardo all'onorevole Sottosegretario.

PRESIDENTE. Ringrazio il senatore Bertoli, che ha aperto la porta per entrare e non per uscire.

SALARI, *relatore*. Devo allora dire due parole sul disegno di legge n. 2091. Si tratta di travasare dalla categoria esecutiva a quella di concetto 224 dipendenti che da tempo svolgono mansioni di concetto. Siccome in questo settore l'Amministrazione finanziaria ha grande necessità di personale di concetto (come è dimostrato dal fatto che da molti anni questo personale, pur essendo stato assunto con quella qualifica e quei compiti che ne determinano l'appartenenza alla carriera esecutiva, è stato destinato ad assolvere compiti di una categoria superiore, compiti che sono in effetti adempiuti lo devolmente), con questo provvedimento la stessa Amministrazione non fa altro che

prendere atto della situazione, che ormai si protrae da tempo, giacchè si tratta di una consuetudine ultraquinquennale, e colmare col predetto personale i vuoti che di fatto esistono nella carriera di concetto. Questo disegno di legge, quindi, non viene che a consacrare col crisma della legge una situazione esistente da tempo e che risponde a vere e sostanziali esigenze dell'Amministrazione finanziaria.

P R E S I D E N T E . Mi permetto di fare una domanda. Questa situazione, per cui mansioni di concetto sono espletate da personale della carriera esecutiva, si verifica non soltanto nel Ministero delle finanze ma in tutti gli altri Ministeri, e sappiamo che i dipendenti che svolgono mansioni superiori al ruolo al quale appartengono chiedono insistentemente di essere iscritti nel ruolo nel quale hanno, praticamente, sempre operato. Ora, non v'è il pericolo che questo provvedimento, che riguarda il personale del Ministero delle finanze, possa provocare la richiesta, da parte del personale delle altre Amministrazioni (del Ministero della difesa e del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per esempio), di avere lo stesso trattamento? Io stesso ho già ricevuto molte pressioni in questo senso da parte di persone addette a mansioni superiori a quelle della propria categoria e che ricevono lode e apprezzamento per tale loro attività. Non andremo a creare, con il provvedimento odierno, un precedente che sarà poi invocato dal personale delle altre Amministrazioni che si trova nelle stesse condizioni?

V A L S E C C H I , *Sottosegretario di Stato per le finanze.* Signor Presidente, a questo riguardo io vorrei specificare che non sono in grado di dire qual è la situazione negli altri Ministeri e in che misura eventualmente l'approvazione di questo provvedimento determini un precedente che possa valere anche per il personale delle altre Amministrazioni. Devo però osservare che la situazione che si verifica nell'Amministrazione finanziaria ha indotto il Ministro a predisporre il presente disegno di legge, sul

quale ha ottenuto il consenso del Ministro del tesoro, che è il supremo custode e regolatore in questa materia; e se il Ministro del tesoro non ha eccepito nessuna questione di principio, vuol dire che ha riconosciuto la regolarità del provvedimento. Sulle situazioni che si registrano presso gli altri Ministeri non posso dire nulla perchè non le conosco; però, il fatto stesso che l'odierno provvedimento venga qui presentato anche con l'avallo del Ministro del tesoro, dovrebbe rassicurarci sull'effettiva portata del medesimo. D'altra parte, si tratta di un problema di giustizia e di coscienza, che bisogna affrontare. Questo personale svolge mansioni superiori da quindici anni e alla lunga dobbiamo sistemarlo. Del resto, sapete che l'iniziativa è stata presa dal ministro Preti e se c'è uno abbastanza rigido in questo campo, anche per l'esperienza compiuta al Ministero della riforma burocratica, è proprio lui. Quindi, credo che dal punto di vista della concretezza il provvedimento si presenti bene.

P R E S I D E N T E . Tengo a precisare che la mia osservazione non era assolutamente contro il provvedimento, che d'altronde è stato approvato dal Ministro del tesoro, ma tendeva a prospettare il pericolo che il personale di altre Amministrazioni potesse chiederne l'estensione. Ma il fatto che il Ministro del tesoro abbia dato la sua approvazione a questo provvedimento, ci garantisce — come ha giustamente osservato l'onorevole Sottosegretario — che non ci sarà uguale approvazione, e quindi estensione, in casi che non siano perfettamente analoghi, concernenti altre Amministrazioni.

S A L E R N I . Io condivido in pieno le preoccupazioni del nostro Presidente. Il fatto che il Ministro del tesoro è d'accordo con il Ministro delle finanze ci dovrebbe rassicurare che, almeno per il momento, il provvedimento non verrà esteso, né rivendicato in analoghe situazioni esistenti presso altre Amministrazioni.

Però non possiamo ipotizzare l'avvenire, perchè non sappiamo che cosa avviene nel-

le altre Amministrazioni, dove ci sono situazioni analoghe.

Tuttavia, poichè dobbiamo limitare la nostra discussione al contenuto del provvedimento sottoposto al nostro esame, che trova la sua piena giustificazione nel fatto che esiste una situazione che deve essere sanata, desidero far presente che le nostre perplessità si riferivano anche al maggior onere che il disegno di legge comporta. Al riguardo, però, i chiarimenti dati dall'onorevole Sottosegretario ci hanno rassicurato.

Desidero fare un'ultima osservazione, a titolo di chiarimento, in merito ai requisiti. Certamente questo passaggio dalla carriera esecutiva a quella di concetto non avverrà automaticamente, per cui si presuppone un concorso che permetterà di accertare la esistenza di determinati requisiti.

M A C C A R R O N E . È opportuno che il relatore ci dia chiarimenti in merito all'inciso: « ovvero dei requisiti stabiliti dal quarto comma dell'articolo 173 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 », contenuto nell'articolo 2 del disegno di legge n. 2091. Ho l'impressione, infatti, che l'articolo 173 del testo unico disponga già in parte, con la presenza di posti in ruolo, il passaggio dalla carriera esecutiva a quella di concetto.

Inoltre, vorrei che il relatore mi chiarisse per quali motivi all'articolo 4 si stabilisce in modo specifico il computo dell'anzianità solo per i segretari aggiunti, i segretari e i primi segretari.

S A L A R I , relatore. Premesso questo stato di necessità del Ministero delle finanze di aumentare il numero degli appartenenti alla categoria di concetto, mi sembrava che la soluzione più logica e più giusta fosse quella di riconoscere i meriti di questo personale che da anni svolge tali mansioni, — e quindi è già ampiamente sperimentato — anzichè mettere il Ministero nella condizione di dover fare un concorso per assumere personale esterno. Rimane da vedere se queste norme rispondono allo scopo per le quali sono state compilate. A mio avviso

corrispondono allo scopo, perchè ritengo che ci sono tutte le garanzie affinché questi appartenenti alla carriera esecutiva abbiano i requisiti per continuare a svolgere quei compiti che già da tempo assolvono; infatti debbono far parte dell'Amministrazione da non meno di 10 anni, debbono essere provvisti di diploma di istruzione secondaria di secondo grado, debbono avere riportato nell'ultimo quinquennio il giudizio complessivo di « ottimo » e debbono avere svolto per almeno cinque anni con carattere di continuità le mansioni proprie della carriera di concetto.

Per quanto riguarda la richiesta specifica formulata dal senatore Maccarrone, in questo momento non sono in grado di rispondere.

Al maggiore onere derivante dalla applicazione del presente disegno di legge sarà fatto fronte con la riduzione dei capitoli 1292 e 1293 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, quindi non c'è assunzione di nuovi oneri a carico del bilancio dello Stato.

T R A B U C C H I . Ho chiesto la parola per sottolineare che oggi in realtà non facciamo che prendere atto di una situazione che già da tempo andiamo ripetendo che è grave e difficile, specialmente per gli uffici della Direzione generale del catasto. I concorsi vanno pressochè deserti: i posti coperti sono di molto inferiori a quelli messi a disposizione, per cui gli ingegneri sono costretti a farsi aiutare in qualche modo dal personale disponibile. Mentre, quindi, il personale di concetto scarseggia, il lavoro continua ad aumentare, perchè la Direzione generale del catasto oltre alle note di voltura, che finiscono per giacere invecchiate per molto tempo, deve provvedere a mantenere aggiornato il catasto edilizio urbano e deve adempiere ad una infinità di altre mansioni che noi con grande facilità continuiamo ad affidare agli uffici tecnici erariali. Basti pensare che a questi uffici, che praticamente hanno sempre provveduto a fare la stima di beni immobili, abbiamo improvvisamente dato l'incarico di stimare delle aziende in-

dustriali. È possibile che questi uffici possano adempiere a tutti questi compiti?

Questo personale ha acquisito, attraverso la pratica, quella esperienza e quella abilità che gli ha permesso di integrare le deficienze dell'Amministrazione. Ora io penso che cosa potrebbe accadere se, per una ipotesi qualsiasi, creandosi una situazione di disoccupazione dei dotati di licenza media superiore, adesso si facesse un concorso e venissero nominati degli aspiranti nuovi i quali assumessero l'incarico già svolto da questo personale: certamente si verrebbe a creare una situazione di grave disordine all'interno dell'Amministrazione. Questi provvedimenti, pertanto, non sono che la conseguenza di una situazione che si protrae da almeno cinque anni. Un collega ha osservato che se si fosse trattato di una azienda privata certamente si sarebbe detto che questa azienda non conosce i principi fondamentali per la valutazione del trattamento del personale. Noi, purtroppo, siamo legati a delle norme che sono quelle che sono e l'Amministrazione fa quello che può, ma ogni tanto deve necessariamente arrivare ad emettere disposizioni di questo genere. D'altra parte, molto più di qualsiasi concorso vale il fatto che questo personale, in possesso del titolo di studio superiore, ha praticamente svolto per cinque anni quei compiti che oggi vogliamo affidargli. Perché noi, in sostanza, diciamo: « continuate a svolgere i compiti che finora avete assolti, però vi paghiamo per il lavoro che fate e non, come finora è accaduto, come se aveste svolto mansioni che esigono minore capacità e un inferiore titolo di studio ».

Un principio di giustizia impone, a mio avviso, l'accoglimento di questo provvedimento e impone anche il voto che, in un modo qualsiasi, si arrivi a risolvere il problema di questi uffici ai quali — ripeto — continuiamo ad affidare sempre mansioni nuove pur non essendo essi attrezzati in modo idoneo. Il Ministero delle finanze deve cercare di potenziare il personale di questo ramo dell'Amministrazione se vuole che non si perda quel valore intrinseco che è dato dal catasto urbano e da quello rustico, anche perché si deve tenere presente che ai

valori e alle qualificazioni dei due catasti sono collegate le stesse entrate dello Stato. Infatti, se il catasto è aggiornato, è possibile procedere alla valutazione della ricchezza nazionale, è possibile aggiornare l'imposta sui terreni, è possibile valutare quali possono essere stati i passaggi di proprietà e così via; in caso contrario perderemmo sostanzialmente un patrimonio acquisito ormai con più di un secolo di attenta amministrazione di questo settore, che praticamente funziona come descrittivo del patrimonio stesso di tutta la Nazione.

Propongo, pertanto, agli onorevoli colleghi di procedere all'approvazione del presente disegno di legge, con l'auspicio che si riesca a superare la crisi derivata dal sistema in atto dal dopoguerra ad oggi e dalla mancanza di tecnici. Ritengo che anche il disegno di legge n. 2005 meriti di essere approvato senza emendamenti.

S A L E R N I . Ho ascoltato con interesse l'intervento del senatore Trabucchi, però mentre approvo la giustificazione che egli ha addotto sulla opportunità di passare alla categoria di concetto personale che già svolge funzioni di concetto nella stessa Amministrazione, pur appartenendo alla carriera esecutiva, debbo manifestare la mia preoccupazione su un'altra affermazione che egli ha fatto, e proprio in relazione all'articolo 1 del disegno di legge al nostro esame.

All'articolo 1, secondo comma, è detto: « Nel quadro n. 15 annesso alla legge indicata al precedente comma il numero dei posti di primi assistenti e primi disegnatori e di assistenti e disegnatori è ridotto da 3.500 a 3.276 ». Ebbene, questo comma è in contraddizione con quanto ha premesso il senatore Trabucchi, il quale ha rilevato la carenza di tecnici negli uffici tecnici catastali. Lamentiamo una carenza nell'organico del personale della carriera esecutiva e lo riduciamo diminuendo così il numero di tecnici a disposizione dell'Amministrazione? Anziché procedere ad una riduzione dell'organico del personale della carriera esecutiva, facciamo solo una trasformazione di categoria, così evitiamo un aggravamento di

quella carenza di tecnici che purtroppo dobbiamo lamentare.

Non so se sono riuscito ad esporre chiaramente il mio pensiero, ma la mia preoccupazione è di non ridurre l'organico della categoria dei tecnici, semmai di potenziarlo...

SALARI, *relatore*. Ma questo è in contrasto con la situazione che ormai permane da cinque anni! Senatore Salerni, le sue preoccupazioni sono superate dalla situazione di fatto e di necessità in cui si trova l'Amministrazione. Se da oltre cinque anni questo gruppo di tecnici è destinato a queste mansioni, ciò significa che c'è più necessità di personale che adempia a queste mansioni che non a quelle altre.

MACCARRONE. In linea di fatto non possiamo giudicare l'opportunità dei disegni di legge in esame perchè essi avrebbero dovuto essere accompagnati da una relazione molto più ampia. Peraltro, dobbiamo accordare fiducia e al Ministro proponente e al Sottosegretario qui presente che li raccomandano alla nostra approvazione. In effetti, e dopo una indagine sia pure affrettata, i provvedimenti meritano, secondo noi, di essere approvati; tuttavia, personalmente nutro qualche perplessità sulla normativa che viene introdotta in deroga, diciamo così, al testo unico sull'inquadramento e la progressione di carriera del personale. In particolare per quel che riguarda l'ammissibilità all'inquadramento nei nuovi posti di organico che vengono ad essere istituiti in sostituzione di quelli finora previsti, osservo che forse sarebbe stato più opportuno ricorrere a delle norme transitorie da applicare, sia pure previo accertamento della sua idoneità, a favore del personale che già da un certo periodo di tempo esplica queste mansioni. Se, viceversa, vogliamo servirci del concorso, non capisco perchè dobbiamo stabilire delle norme più restrittive di quelle già previste dal testo unico. Infatti, mentre nel testo unico è prevista la possibilità del passaggio dalla carriera esecutiva a quella di concetto per gli appartenenti alla qualifica iniziale, adesso richiediamo 10 anni di appartenenza alla carriera esecutiva e poi o il

possesso del titolo di studio di istruzione secondaria di secondo grado o l'inquadramento nella qualifica di archivista per 5 anni con la qualifica di « ottimo », norma assai più restrittiva di quella prevista dal quarto comma dell'articolo 173 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

C'è poi da rilevare che nelle nuove disposizioni non sono previsti, secondo me, in modo chiaro i tempi di progressione sia della qualifica iniziale sia di quelle successive. Ossia, come li calcoliamo i tempi per il passaggio? Sulla base del testo unico o dell'articolo 4 del testo unificato in esame, che a questo proposito stabilisce soltanto delle norme di carattere molto generale? Si terranno dei concorsi successivamente o no? Insomma io dico: una volta stabilito il meccanismo di immissione nei nuovi ruoli con il concorso e fissato che questa immissione deve avvenire al grado iniziale, ossia di vice segretario o di segretario aggiunto, non si evince dal testo in esame (o almeno io non l'ho desunto) come avverranno i successivi passaggi alle qualifiche superiori. Ecco perchè vorremmo avere delle ulteriori precisazioni in proposito, sottolineando che noi propenderemmo per una soluzione di sanatoria piuttosto che una intermedia come quella proposta.

Infine, vorremmo che fosse accolta la nostra proposta di inquadrare nel ruolo, *sic et simpliciter*, tutto il personale che ha espletato mansioni di concetto in questi ultimi 7-10 anni e vorremmo che fosse precisato come avverrà la successiva progressione di carriera del personale immesso in ruolo.

PRESIDENTE. Ha esaminato, senatore Maccarrone, l'articolo 7 del testo unificato?

MACCARRONE. Sì, e sono dell'avviso che le norme da esso contemplate non risolvano il problema. Infatti, con le nuove disposizioni vengono istituiti praticamente 224 posti di ruolo. Teoricamente dovremmo avere 224 persone che passano dalla carriera esecutiva a quella di concetto; 224 persone che dovrebbero aver ricoperto fino

ra analoghe mansioni (da segretario aggiunto fino a primo segretario) in sostituzione di personale mancante. Peraltro, al momento della immissione, le 224 persone vengono distribuite in 4 o 5 qualifiche; quindi nella qualifica iniziale andrà un numero di persone inferiore a quello in organico; e così via. Per la progressione di carriera, avverrà allora che una parte del personale resterà esclusa dalla possibilità di usufruirne. Se invece adottiamo un provvedimento di sanatoria, inquadrando il personale disponibile (200-180 persone, quelle che sono) che già da tempo svolge di fatto le mansioni che gli dovranno ora essere affidate ufficialmente, vareremo una norma una volta per tutte e non avremo richieste di applicazioni analoghe né difformità col testo unico.

PRESIDENTE. Se eliminiamo il concorso, svuotiamo di ogni severità il passaggio in ruolo di questo personale e impediamo la possibilità di accedervi a tutti quei giovani che si stanno preparando appunto per sostenere il concorso.

MACCARRONE. L'articolo 5 del testo unificato precisa che nella prima applicazione della legge i posti portati in aumento nel ruolo del personale amministrativo-contabile del catasto e dei servizi tecnici erariali sono conferiti agli impiegati appartenenti alla carriera esecutiva dello stesso ramo dell'Amministrazione. Perciò non vi è possibilità di accesso, almeno per ora, a elementi estranei all'Amministrazione. Avviene invece che il provvedimento non potrà essere attuato in un'unica soluzione, in quanto per la progressione di carriera è necessario disporre di una certa anzianità che non tutti possiedono attualmente. Ecco allora che l'Amministrazione dovrà applicare le nuove norme in più tempi e avrà dei posti vuoti, cosicchè coloro che adesso saranno esclusi dai benefici riservati a 224 persone chiederanno successivamente l'estensione del provvedimento anche nei loro confronti e non la finiremo più. È per questo motivo che chiedo se non sia il caso di adottare un provvedimento di sanatoria, rimanendo in tutto e per tutto nell'ambito del testo unico. Riconosco, cioè l'esigenza della Amministrazione, però suggerisco l'opportu-

nità di studiare l'inquadramento del nuovo personale in conformità del testo unico tramite l'assunzione pura e semplice di coloro che da un certo numero di anni stanno espletando le mansioni della carriera di concetto, evitando di peggiorare le disposizioni dello stesso testo unico per quel che concerne i requisiti necessari al passaggio dalla carriera esecutiva a quella di concetto. A meno che non si ravvisi l'opportunità di vararlo così, per non ritardare l'iter del provvedimento, cosa che anche noi vogliamo evitare.

SALERNI. In sostanza, si tratterebbe di rendere automatico il passaggio al ruolo di concetto.

MACCARRONE. Esatto, assumendo il personale che già svolge tali mansioni, ancorchè attraverso la valutazione di una apposita Commissione che accerti la sussistenza di determinati requisiti.

SALERNI. D'accordo, però non a danno dei servizi tecnici, la qual cosa sarebbe gravemente pregiudizievole, essendovi carenza di tecnici.

VALSECCI, *Sottosegretario di Stato per le finanze.* Bisognerebbe condividere certe preoccupazioni di partenza — ciò che è molto difficile — per poter giungere alle medesime conclusioni ora enunciate. Il senatore Salerni ha manifestato preoccupazioni per una riduzione nel settore tecnico; ma al senatore Salerni faccio rilevare che per un totale di 3.500 posti a disposizione abbiamo, al 1° aprile 1966, 2.341 persone (più altre 221) in servizio, cioè 2.562 in ruolo, cosicchè l'organico è di circa 1.000 posti superiore al personale in attività.

SALERNI. Posti non coperti, d'accordo, però previsti, evidentemente perchè ritenuti necessari.

VALSECCI, *Sottosegretario di Stato per le finanze.* Tutto evolve: può darsi che quando furono previsti, tutti quei posti fossero necessari. Poi però l'Amministrazione ha avvertito la necessità di non coprirli tutti. Ad ogni modo, è solo così che possia-

mo risolvere il problema senza creare ostacoli di copertura.

S A L E R N I . Ecco il vero motivo: quello della copertura.

V A L S E C C H I , *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Vi sono degli stanziamenti di competenza inutilizzati, che mi sembra opportuno destinare in maniera più funzionale per l'Amministrazione.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli del testo unificato dei disegni di legge nn. 2005 e 2081 e di cui do lettura.

Art. 1.

La Direzione generale per la finanza straordinaria, istituita presso il Ministero delle finanze con decreto luogotenenziale 27 ottobre 1945, n. 724, e l'Ispettorato generale per il lotto e le lotterie, istituito presso il Ministero stesso con decreto luogotenenziale 5 settembre 1944, n. 202, sono soppressi.

(È approvato).

Art. 2.

È istituita presso il Ministero delle finanze la Direzione generale per le entrate speciali.

Ad essa sono devoluti i compiti e le attribuzioni che, secondo le disposizioni vigenti, spettano alla Direzione generale per la finanza straordinaria e all'Ispettorato generale per il lotto e le lotterie, soppressi con il precedente articolo.

(È approvato).

Art. 3.

Il quadro n. 1 annesso alla legge 19 luglio 1962, n. 959, è sostituito da quello di pari numero allegato alla presente legge.

Nella prima applicazione della presente legge, la metà dei posti che risulterà disponi-

bile nella qualifica di consigliere di 3ª classe sarà conferita mediante pubblico concorso in deroga all'articolo 253 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, numero 3.

(È approvato).

Art. 4.

Il quadro n. 10 annesso alla legge 19 luglio 1962, n. 959, per la parte concernente il ruolo del personale amministrativo-contabile della carriera di concetto dell'Amministrazione periferica del catasto e dei servizi tecnici erariali, è sostituito dal quadro di pari numero annesso alla presente legge.

Nel quadro n. 15 annesso alla legge indicata al precedente comma, il numero dei posti di primi assistenti e primi disegnatori e di assistenti e disegnatori è ridotto da 3.500 a 3.276.

(È approvato).

Art. 5.

Nella prima applicazione della presente legge i posti portati in aumento nel ruolo del personale amministrativo-contabile del catasto e dei servizi tecnici erariali sono conferiti, a domanda, su designazione del Consiglio di amministrazione, agli impiegati appartenenti alla carriera esecutiva dello stesso ramo dell'Amministrazione da almeno dieci anni, provvisti di diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado ovvero dei requisiti stabiliti dal quarto comma dell'articolo 173 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, i quali abbiano riportato nell'ultimo quinquennio il giudizio complessivo di « ottimo » ed abbiano svolto per almeno cinque anni con carattere di continuità le mansioni proprie della suddetta carriera di concetto.

(È approvato).

Art. 6.

Per ottenere l'inquadramento previsto nel precedente articolo, gli interessati debbono presentare domanda, a pena di decadenza,

entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Il collocamento è disposto nella qualifica iniziale in base ad una graduatoria di merito formata dal Consiglio di amministrazione tenendo conto del titolo di studio, della durata di espletamento delle mansioni proprie della carriera amministrativo-contabile quale risulta dai rapporti informativi dell'ultimo quinquennio, dei giudizi contenuti nei rapporti stessi, nonchè dell'esito di un esame consistente in un colloquio avente per oggetto le mansioni della suddetta carriera.

La Commissione esaminatrice è composta:

da un impiegato delle carriere direttive del Ministero delle finanze con qualifica non inferiore ad ispettore generale o equiparata, che la presiede;

da quattro impiegati delle carriere direttive del Ministero delle finanze con qualifica non inferiore a direttore di divisione o equiparata.

Un impiegato della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale del Ministero delle finanze con qualifica non inferiore a consigliere di 2ª classe assolve le funzioni di segretario.

A parità di merito si applicano le disposizioni di cui all'articolo 69 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

(È approvato).

Art. 7.

Agli effetti della progressione nelle qualifiche sia di segretario aggiunto sia di segretario, al personale inquadrato a norma della presente legge è riconosciuta, nei limiti di due terzi, l'anzianità posseduta nel ruolo di provenienza.

La stessa anzianità di servizio è valutabile per intero ai fini dell'ammissione al concorso di merito distinto ed all'esame di idoneità per la promozione a primo segretario di cui all'articolo 176 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Il predetto personale, peraltro, potrà essere ammesso al concorso ed all'esame di

cui al comma precedente soltanto quando avrà maturato l'anzianità richiesta per essere ammesso al concorso e all'esame stesso il personale già inquadrato nel ruolo ai sensi dell'articolo 20 della legge 19 luglio 1962, n. 959.

(È approvato).

Art. 8.

Alle spese necessarie per l'istituzione ed il funzionamento della Direzione generale per le entrate speciali si provvede con gli attuali stanziamenti di bilancio riguardanti i servizi trasferiti alla Direzione generale stessa in forza dell'articolo 2 della presente legge.

Al maggior onere di lire 174.410.156 derivante dall'attuazione dell'articolo 3 della presente legge sarà fatto fronte nell'anno finanziario 1967 mediante riduzione dello stanziamento del capitolo n. 1610 di lire 180.000.000 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1967 e del corrispondente capitolo per gli esercizi successivi.

Al maggior onere derivante dall'applicazione degli articoli 4, 5, 6 e 7 della presente legge e valutato in lire 65 milioni per l'anno finanziario 1967 ed in lire 115 milioni per l'anno finanziario 1968 e successivi, sarà fatto fronte con la riduzione dei capitoli 1292 e 1293 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze in ragione rispettivamente di lire 40 milioni e di lire 25 milioni per l'anno finanziario 1967, e di lire 75 milioni e di lire 40 milioni dei corrispondenti capitoli per l'anno finanziario 1968 e successivi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Art. 9.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

(È approvato).

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli allegati quadri, di cui do lettura:

QUADRO N. 1

Carriere direttive dell'Amministrazione centrale.

**RUOLO DEL PERSONALE
AMMINISTRATIVO**

Coefficiente di stipendio	QUALIFICA	Numero dei posti
ex 900	Direttori Generali	11
ex 670	Ispettori Generali	86 (a)
ex 500	Direttori di Divisione	160
ex 402	Direttori di Sezione	222
ex 325	Consiglieri di 1ª classe	495
ex 271	Consiglieri di 2ª classe	
ex 229	Consiglieri di 3ª classe	
		974

(a) di cui uno per la Direzione dei servizi amministrativi del Comando Generale della Guardia di Finanza.

**RUOLO DEL PERSONALE ISPETTIVO PER
I SERVIZI DELLA FINANZA LOCALE**

Coefficiente di stipendio	QUALIFICA	Numero dei posti
670	Ispettori Generali	4
500	Ispettori Capi	7
402	Ispettori Superiori	14
		25

Il testo unificato assume il seguente titolo: « Riordinamento di alcuni servizi centrali dell'Amministrazione finanziaria e norme integrative alla legge 19 luglio 1962, n. 959 ».

RUOLO DEGLI STATISTICI

Coefficiente di stipendio	QUALIFICA	Numero dei posti
670	Ispettore Generale Statistico	2
500	Statistico Capo	
402	Statistico Superiore	
325	Statistico	
		2

RUOLO AD ESAURIMENTO DEL PERSONALE DEL SERVIZIO TECNICO AGRARIO

Coefficiente di stipendio	QUALIFICA	Numero dei posti
500	Direttore Agrario	1
		1

(È approvato).

QUADRO N. 10

Carriera di concetto dell'Amministrazione periferica del catasto e dei servizi tecnici erariali.

**RUOLO DEL PERSONALE
AMMINISTRATIVO-CONTABILE**

Coeff. di stipendio	Qualifica	N. dei posti
ex 500	Segretari capi	14
ex 402	Segretari principali	60
ex 325	Primi segretari	100
ex 271	Segretari	376
ex 229	Segretari aggiunti	
ex 202	Vice segretari	
		550

(È approvato).

Metto pertanto ai voti il disegno di legge nel suo complesso, col titolo così modificato.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa del senatore Magliano Terenzio: « Esenzione fiscale per le rivalutazioni patrimoniali effettuate dai Comuni limitatamente ai beni delle loro aziende elettriche municipali » (1952)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa del senatore Magliano Terenzio: « Esenzione fiscale per le rivalutazioni patrimoniali effettuate dai Comuni limitatamente ai beni delle loro aziende elettriche municipali ».

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge, di cui do lettura:

Articolo unico.

La rivalutazione effettuata dai Comuni in applicazione dell'articolo 29 della legge 16 settembre 1960, n. 1014, e nei termini prorogati dalla legge 5 luglio 1965, n. 817, sono esentate dall'imposta di ricchezza mobile limitatamente ai beni delle aziende elettriche municipali.

T R A B U C C H I , *relatore*. Il senatore Magliano, che sapete quanto sia interessato alle aziende municipalizzate, ha preso in considerazione il problema delle *plusvalenze* derivanti alle Province e ai Comuni a seguito della rivalutazione dei beni disposta dall'articolo 29 della legge 16 settembre 1960, n. 1014, prorogato dalla legge 5 luglio 1965, n. 817.

Com'è noto, le plusvalenze derivanti dalle rivalutazioni dei beni avrebbero potuto essere utilizzate soltanto entro determinati limiti e si è riscontrato che lo scopo dalla legge perseguito non si è potuto realizzare, in quanto i Comuni interessati hanno soprasseduto dal far luogo alla rivalutazione proprio perchè, dato il modo in cui è strutturato il bilancio delle aziende municipalizzate, avrebbero dovuto portare in bilancio il frutto della rivalutazione stessa e quindi corrispondere l'imposta di ricchezza mobile.

Ora, a prescindere dal fatto che per una ragione di esattezza bisogna pure che ad un certo momento il patrimonio venga indicato secondo il suo valore reale e non con dei dati di bilancio, spesso rappresentanti semplici valori di conto, non c'è dubbio, a mio avviso, che in considerazione della particolare caratteristica di queste aziende che in fondo svolgono un servizio pubblico, alle volte anche con spirito di sacrificio in relazione alle esigenze sociali per cui i servizi pubblici vengono assunti, si debba facilitare l'operazione suddetta, che non dà luogo certamente ad una distribuzione di utili ai Comuni, ma soltanto ad una rettifica di natura contabile.

Il senatore Magliano fa osservare che sarebbe opportuno che il disegno di legge venisse approvato secondo un nuovo testo proposto dal Governo, così formulato:

« Le plusvalenze derivanti alle Province e ai Comuni a seguito della rivalutazione dei beni disposta dall'articolo 29 della legge 16 settembre 1960, n. 1014, prorogato dalla legge 5 luglio 1965, n. 817, sono esenti dall'imposta di ricchezza mobile.

Le plusvalenze stesse non concorrono, ai fini dell'imposta sulle società, alla formazione dell'imponibile di cui all'articolo 148 del testo unico 29 gennaio 1958, n. 645, delle aziende delle Province e dei Comuni che non gestiscono di fatto in regime di monopolio servizi di interesse pubblico ».

G I G L I O T T I . Il nostro Gruppo è favorevole.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Metto ai voti il disegno di legge nel nuovo testo proposto dal Governo, di cui è stata già data lettura.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 12.

Dott. MARIO CARONI

Direttore generale dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari